

### **Legge Regionale 14/05/2018, n. 11**

### **“Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 24/05/2018]

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale:

#### **Art. 1**

##### **(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 3/2005)**

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è inserito il seguente:

*“Art. 9 bis (Sale del commiato)*

- 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato secondo le modalità stabilite dal regolamento indicato all'articolo 11 e dalle disposizioni del presente articolo.*
- 2. I Comuni stabiliscono l'ubicazione nel proprio territorio delle sale del commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire la compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell'area nonché un'adeguata accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta.*
- 3. Sino all'adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate esclusivamente nelle zone omogenee D e F, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).*

#### **Art. 2**

##### **(Invarianza finanziaria)**

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 14 maggio 2018

Il Presidente della Giunta  
LUCA CERISCIOLI